



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

Unità di Gestione della Navigazione Marittima
ed interna

NAVIG 1

PROT. N1 0471

Roma, 26 Gennaio 2000

**A Tutte le Capitanerie di porto
LORO SEDI**

**e, p.c. Dipartimento della Navigazione
Marittima ed interna
SEDE**

**Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
SEDE**

**Tutti gli Uffici Consolari aventi
Giurisdizione marittima
(tramite Ministero degli Affari
esteri)**

**Confitarma
Piazza SS.Apostoli, 66
00187 ROMA**

Oggetto: Art. 9, comma 4 e 5, della Legge 28 dicembre 1999, n. 522.

Si ritiene opportuno attirare l'attenzione di codesti Uffici marittimi sul disposto dell'art. 9, comma 4, della Legge 28.12.1999, n. 522 (misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale – G.U. n. 10 del 14.01.2000) in base al quale alla data di entrata in vigore della legge stessa non possono essere iscritte nelle matricole o nei registri nazionali navi per il trasporto passeggeri provenienti da registri esteri costruite da oltre venti anni.

Si evidenzia che nel riferimento ai registri nazionali (oltreché alle matricole) sono ricompresi sia il Registro Internazionale e i Registri RR.NN.MM. e GG., sia i Registri Speciali delle navi locate a scafo nudo (di cui all'art. 28 della L. 234/89) dove pertanto non potranno essere iscritte le navi per le quali ricorrono gli estremi del divieto legislativo.

I procedimenti di iscrizione nei registri di cui sopra, già avviate all'atto di entrata in vigore della legge 522/99 presso i competenti Uffici dell'Amministrazione centrale o periferica o presso le Autorità consolari anche tramite la richiesta di assegnazione del nome all'unità o del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria, vanno portati a compimento.



Ministero dei Trasporti

e della Navigazione

Unità di Gestione della Navigazione Marittima
ed interna

NAVIG 1

PROT. N1 0471

Si ritiene opportuno altresì segnalare all'attenzione di codeste Capitanerie di porto, ai fini dei controlli di competenza, la disposizione dello stesso art. 9 della succitata legge, comma 5, in base alla quale è consentito alle navi da carico, di oltre 650 tonnellate di stazza lorda iscritte nel Registro Internazionale, il servizio di cabotaggio nei limiti di un viaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio di provenienza o diretto verso un altro Stato.

Si prega di estendere la presente ai propri uffici dipendenti.

per il DIRETTORE GENERALE
F.to CANGIALOSI